

Nome campo	Descrizione
Epigrafe	Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente per ricomparsa
Breve descrizione del procedimento	L'ufficiale di anagrafe iscrive nell'anagrafe della popolazione residente per ricomparsa coloro che vi abbiano trasferito la dimora abituale e siano stati, in precedenza, cancellati per irreperibilità dallo stesso o da altro comune italiano. Si tratta di procedimento analogo all'iscrizione per immigrazione da altro comune: la circostanza che il cittadino sia stato precedentemente cancellato per irreperibilità da altro comune (dovendosi indicare tale causale e non quella dell'immigrazione) diviene manifesta al momento in cui l'ufficio richiede la cancellazione al precedente comune di residenza. Il procedimento è avviato d'ufficio, qualora l'Ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della dimora abituale del cittadino all'interno del comune, ovvero su dichiarazione della persona interessata che richiede l'iscrizione in anagrafe. Nel caso di iscrizione di cittadini stranieri o dell'Unione Europea, essi dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di legge per la prima iscrizione in anagrafe. La richiesta è registrata entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'interessato: se l'irreperibilità era stata accertata da altro comune, l'ufficio richiede la cancellazione al comune di precedente iscrizione, il quale, entro i successivi 5 giorni, conferma la cancellazione e comunica i dati dei cittadini emigrati. Se la cancellazione era stata effettuata dallo stesso comune, l'Ufficiale di anagrafe registra semplicemente l'iscrizione: in ogni caso, l'ufficio accerta la dimora abituale e, in caso positivo, conclude la pratica di iscrizione per ricomparsa senza effettuare altra comunicazione all'interessato.
Riferimenti normativi utili	D.P.R. 30/05/1989, n. 223, Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente; Circolare del Ministero dell'Interno 27/04/2012, n. 9 comprensiva della documentazione di cui agli allegati A e B per i cittadini ExtraU.E. e U.E.
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Area Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe
Ufficio responsabile del procedimento	Ufficio Anagrafe
Recapiti telefonici	0309995651
Casella di posta elettronica istituzionale	anagrafe@comune.padenghe.brescia.it demografici.padenghesulgarda@legalmail.it
Trattasi di procedimento ad istanza di parte?	Sì, ovvero d'ufficio
Atti e i documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale	Modulistica ministeriale di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno del 27/4/2012 n.9 - copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i cittadini maggiorenni che sottoscrivono l'istanza

Iscrizione nell'anagrafe della

Sepel 2013

Ufficio al quali rivolgersi per informazioni	Ufficio Anagrafe
Orari e modalità di accesso	(In orario di apertura al pubblico)
Indirizzi	via Barbieri n°3
Recapiti telefonici	0309995651
Caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze	anagrafe@comune.padenghe.brescia.it
	demografici.padenghesulgarda@legalmail.it
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Richiesta di accesso agli atti
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Registrazione della pratica: 2 giorni – definizione della pratica: 45 giorni.
Termine medio di conclusione del procedimento	30 giorni
Il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato?	No
<i>ovvero</i>	
Il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione?	Sì
Modalità di conclusione del procedimento	Provvedimento di iscrizione in anagrafe
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale	Avverso la mancata iscrizione in anagrafe è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di competenza entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete	
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36	Non vi sono costi da sostenere
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Segretario comunale